DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1985

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di piselli da foraggio che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio

(85/228/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), modificata da ultimo dalla direttiva 85/38/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che nei Paesi Bassi la produzione di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L. Partim) del tipo « tondo per usi agricoli e raccolta allo stato secco » che soddisfano ai requisiti della direttiva 66/401/CEE è stata deficitaria nel 1984 e non permette pertanto di sopperire all'approvvigionamento di detto paese ;

considerando che non è stato possibile provvedere in misura soddisfacente a tale approvvigionamento con sementi certificate provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata ;

considerando che occorre pertanto autorizzare il Regno dei Paesi Bassi, sino al 30 giugno 1985, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie sopra menzionata di una categoria soggetta a requisiti meno rigorosi ;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri in grado di rifornire il Regno dei Paesi Bassi con sementi che non soddisfano ai requisiti della predetta direttiva ad ammetterne la commercializzazione, purché esse siano destinate esclusivamente al Regno dei Paesi Bassi ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad ammettere fino al 30 giugno 1985 la commercializzazione nel proprio territorio di un massimo di 950 tonnellate di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L. partim) del tipo « tondo per usi agricoli e raccolta allo stato secco » della categoria « sementi commerciali » sempreché sia soddisfatto il requisito seguente : l'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione : « destinate esclusivamente ai Paesi Bassi ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 950 tonnellate di sementi di piselli da foraggio (Pisum sativum L. Partim) purché esse siano destinate esclusivamente ai Paesi Bassi. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione : « destinate esclusivamente ai Paesi Bassi ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° novembre 1985, i quantitativi di sementi commercializzati nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(2) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 41.